

C.P. 9/2021



TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, riunito con l'intervento dei magistrati

Dott. Gaetano Savona	Presidente
Dott. Bruno Malagoli	Giudice relatore
Dott. Luca Angioi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO di OMOLOGAZIONE

nel procedimento n. 9/2021 del ruolo concordati preventivi

PROMOSSO DA

SU.GI.CA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Cagliari, via Manno n. 61 (c.f. 00142640929), in persona del liquidatore dottor Alberto Grilletti, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pisenti, Francesca Bova e Giovanni Zucca

RICORRENTE

1. Premessa.

Con ricorso ai sensi dell'art. 161 sesto comma L.F. depositato in data 10.5.2021, la società SU.GI.CA. s.r.l. in liquidazione con sede in Cagliari ha richiesto a questo Tribunale di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo e di poter beneficiare di un termine per la presentazione della proposta e del piano.

Con decreto del 14.5.2021 questo Tribunale ha concesso il termine di 120 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista per legge, ed ha nel contempo nominato commissario giudiziale il dottor Efsio Mereu.

Ha altresì disposto che *“il debitore con periodicità mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato: 1) assolva agli obblighi informativi, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; 2) depositi una situazione finanziaria dell'impresa che la cancelleria avrà cura di pubblicare presso il registro delle imprese”*.

Il predetto procedimento è contraddistinto al n. 9/2021 C.P..



Nella pendenza del termine, la società ha ottemperato agli obblighi di cui al citato decreto, depositando tempestivamente le relazioni informative periodiche con cadenza mensile.

Con atto depositato in data 11.10.2021 la SU.GI.CA. s.r.l. in liquidazione ha quindi depositato la proposta, il piano e i documenti di cui all'art. 161 commi secondo e terzo L.F..

2. La proposta originaria di concordato.

La proposta concordataria originaria, depositata in data 11.10.2021 con atto denominato “*proposta di concordato preventivo SU.GI.CA. s.r.l. in liquidazione*” (di seguito, per brevità, proposta), prevedeva un concordato di tipo liquidatorio.

La società proponente, il cui acronimo sta per “*successori di Giovanni Castangia*”, costituita oltre cinquant'anni orsono (in data 14.5.1970), fino alla messa in liquidazione (avvenuta in data 3.5.2021) è sempre stata attiva nel settore del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, confezioni e calzature.

Soci della società proponente erano i signori Alberto Grilletti e Alessandra Grilletti, ciascuno titolare di una partecipazione al capitale sociale del 50%.

L'attività sociale è stata svolta nei vari punti vendita siti nel centro storico della città di Cagliari (via Manno nn. 21, 51 e 69, via Garibaldi nn. 66 e 80, Largo Carlo Felice n. 56), sotto l'insegna Castangia.

In data 31.12.2013, il marchio Castangia (indicato quale “*Castangia 1850*” o “*Castangia dal 1850*” o semplicemente “*Castangia*”), è stato ceduto alla società St Remy Confezioni s.r.l., partecipata al 100% dalla proponente.

La società lamenta l'appartenenza ad un comparto economico che ha fortemente risentito delle crisi finanziarie susseguitesisi dal 2008/2009 ad oggi, poi aggravate negli anni scorsi dall'emergenza sanitaria determinata dal COVID - 19.

I cali di fatturato susseguitesisi negli ultimi anni ed infine quello conseguente all'emergenza sanitaria causata dal COVID - 19 hanno determinato una crescente crisi di liquidità che si è riversata sulla gestione corrente aggravata dal peggioramento delle condizioni economiche sugli affidamenti bancari.

Tanto premesso, la proposta concordataria prevedeva la liquidazione del patrimonio della società in un arco temporale di circa tre anni, dalla data di deposito della proposta stessa sino al 31.12.2024.

1.2.1. La soddisfazione dei creditori era stata delineata nei seguenti termini essenziali (pag. 31 della proposta originaria):

a) la soddisfazione integrale di tutti i crediti prededucibili, di ammontare complessivo pari ad euro 329.149,00;



b) la soddisfazione integrale dei crediti di rango ipotecario, di ammontare complessivo pari ad euro 1.563.169,00;

c) la soddisfazione integrale mediante compensazione del credito di rango privilegiato speciale relativo alla caparra per il preliminare di vendita dell'immobile sito in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 56, per euro 100.000,00;

d) la soddisfazione integrale dei crediti di rango privilegiato relativi alle retribuzioni, al T.F.R. e per il fondo rischi a tutela delle passività potenziali per gli oneri del personale, nel limite del valore di euro 150.272,00;

e) la soddisfazione parziale dei crediti di rango privilegiato relativi ai compensi spettanti ai professionisti per euro 20.666,00, sino a concorrenza del limite imposto dalla valorizzazione esposta nella relazione *ex art.* 160 comma 2 L.F.;

f) la soddisfazione parziale dei crediti di rango chirografario e di quelli privilegiato degradati al chirografo nella misura del 33,21% secondo le seguenti classi:

- Classe 1 (debiti tributari e previdenziali) per euro 1.433.640,00;

soddisfatti per euro 475.788;

- Classe 2 (debiti bancari e verso altri finanziatori) per euro 1.275.818 soddisfatti per euro 423.707,00;

- Classe 3 (altri debiti) per euro 2.037.146,00, soddisfatti per euro 676.549,00.

Con riferimento al degrado dei debiti tributari e previdenziali, la società ha predisposto e presentato all'Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali apposita domanda di transazione fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-*ter* L.F..

1.2.2. Il piano concordatario prevedeva la cessione dei beni sociali, mediante procedure competitive (fatto salvo l'immobile oggetto di contratto preliminare: v. *infra*) entro il 31.12.2024, con la tempistica indicata alle pagg. 29 e 30 della proposta.

Nel corso dell'esercizio 2021 era prevista la vendita dell'immobile ubicato nel Largo Carlo Felice n. 56 (locale commerciale nel Largo Carlo Felice n. 56, Piano terra, distinto al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 2.110 sub 33 categoria C/1), oggetto di un contratto preliminare, verso il corrispettivo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 già incassati a titolo di caparra confirmatoria.

In relazione all'adempimento di tale contratto, la società proponente era stata convenuta in giudizio *ex art.* 2932 c.c. dal promissario acquirente GBE Gestioni s.r.l. e la causa è tuttora pendente dinanzi a questo Tribunale.

La società proponente prevedeva di stipulare il contratto definitivo.

Veniva previsto altresì l'incasso del contributo COVID - 19 per euro 13.022,00.



Nel corso dell'esercizio 2022 veniva prevista la vendita di un autoveicolo (Fiat Ducato), per euro 13.858,00, e delle rimanenze per euro 40.790,00.

Nel corso dell'esercizio 2023 era prevista la vendita dei due appartamenti in Cagliari, via S'Ecce Manna (appartamento sito a Cagliari nella via S'Ecce Manna n. 12, Piano primo, distinto al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 8.324 sub 12, categoria A/3; appartamento sito a Cagliari nella via S'Ecce Manna n. 12, Piano primo, distinto al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 8.324 sub 13, categoria A/3), rispettivamente per euro 145.400,00 ed euro 114.800,00, e della villa sita a Pula, località Is Molas (distinta al N.C.E.U. al Foglio 30 Particella 31 sub 1 categoria A/2), per euro 208.900,00.

Nel corso dell'esercizio 2023 era prevista la vendita dei restanti beni immobili, per il corrispettivo complessivo di euro 2.749.700,00 (si tratta di seguenti beni: palazzina ad uso commerciale sita a Cagliari nella via Manno n. 59, piano seminterrato, terra, primo e secondo, distinta al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 2.220 sub 8 categoria D/8; ufficio sito a Cagliari nella via Spano n. 11/A, Piano terzo, distinto al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 2.220 sub 9 categoria A/10; palazzina ad uso commerciale sita a Cagliari nella via Garibaldi n. 66, Piano terra, primo e secondo, distinta al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 2.636 sub 4 categoria C/1; Palazzina ad uso commerciale sita a Cagliari nella via Garibaldi n. 80, Piano terra, primo e secondo, distinta al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 8.027 sub 4 categoria C/1; Locale di sgombero nel Largo Carlo Felice n. 54, Piano terra, distinto al N.C.E.U. alla Sezione A Foglio 18 Particella 2.110 sub 34 categoria C/2; terreni siti in Pula, località Pineta Is Morus, distinti al N.C.T. al Foglio 57 Particelle: 57 di mq 3.258, 454, di mq 2.857, 455, di mq 2.843, 456, di mq 2.828, 457, di mq 2.779, e 2.949, di mq 1.505). La vendita degli immobili era prevista al valore di mercato stimato dai tecnici all'uopo incaricati dalla società, dott. ingg. Marco Dettori ed Elisabetta Muntoni.

Si prevedeva altresì il realizzo di tutti gli altri elementi attivi di proprietà della proponente, tra cui il "*realizzo parziale*", per euro 100.000,00, del credito vantato dalla proponente nei confronti del socio Alberto Grilletti (su tale credito v. *infra*).

2. I rilievi del Tribunale con decreto del 4.11.2021.

Con decreto del 4.11.2021 questo Tribunale ha ritenuto di dover sottoporre alla società proponente dei rilievi critici, ostativi all'ammissibilità del concordato preventivo, ed ha quindi disposto la comparizione della società ricorrente e del Pubblico Ministero in camera di consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162 L.F., per l'udienza del 20.1.2022.

Di seguito si riportano i rilievi del Tribunale.



“2.1. Il primo di essi attiene ad un’ipoteca giudiziale, ed è stato formulato nei seguenti termini: “A pag. 25 della proposta si dà atto che sui terreni siti in Pula, località Is Morus, grava un’ipoteca giudiziale, iscritta in data 18.3.2021, “in forza di un atto giudiziario del Tribunale di Cagliari del 6 marzo 2021 a favore del Banco di Sardegna spa, per l’importo di euro 700.000,00, di cui capitale euro 558.161,57”.

Non viene quindi indicato il rapporto giuridico dal quale ha origine il debito.

Per altro verso, il debito non viene menzionato né nel sottoparagrafo dell’analisi del passivo dedicato ai debiti ipotecari (v. pag. 26 della proposta), laddove si è fatto riferimento ai soli debiti ipotecari i cui gravami insistono sui fabbricati, né in quello dedicato ai debiti chirografari (v. pag. 28 della proposta), a meno che esso non rientri nella macrovoce “debiti verso banche per anticipazioni, finanziamenti e mutui”, per complessivi euro 1.275.818,00.

Si osserva altresì che, ai sensi del terzo comma dell’art. 168 L.F., l’ipoteca in esame, in quanto iscritta nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese del ricorso prenotativo (pubblicazione avvenuta in data 13.5.2021; l’ipoteca è stata iscritta il 18.3.2021, mentre il termine di 90 giorni antecedenti scadeva il 12.2.2021), è inefficace rispetto ai creditori anteriori al concordato”.

2.2. Il secondo rilievo attiene alla violazione del disposto di cui all’art. 2776 c.c. ed è stato formulato nei seguenti termini: “Ai sensi dell’art. 160 secondo comma ultimo periodo L.F., “Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione”.

Nel nostro ordinamento vige la c.d. absolute priority rule, ovverosia la regola per cui la soddisfazione dei creditori derivante dal concorso sull’attivo del debitore avvenga nell’assoluto rispetto della gerarchia delle prelazioni, nel senso che solo l’integrale soddisfazione delle obbligazioni di grado superiore consente di assegnare una qualche utilità ai creditori di rango inferiore.

La falcidia del credito privilegiato, affidata all’operatività del citato articolo 160, secondo comma, della Legge Fallimentare, è possibile quando sia accertata l’incapienza del valore di realizzo del bene su cui la prelazione insiste, e tale valutazione si estende all’intero patrimonio del debitore nel caso di privilegi generali.

Nel caso di specie la società proponente ha allegato alla proposta la relazione giurata di cui all’art. 160 secondo comma L.F., redatta dal professionista in possesso dei requisiti di legge, dalla quale risulta che il patrimonio mobiliare del debitore ha un valore di mercato pari a complessivi euro 170.938,00.



Si è quindi ipotizzata la degradazione al chirografo della parte del credito privilegiato non capiente rispetto a tale importo, nel rispetto della gradazione dei privilegi prevista dalla legge (v. pag. 27 della proposta).

Senonché non si è tenuto conto del disposto dell'art. 2776 c.c., secondo il quale i crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili previsti da tale norma sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

Nel caso di specie, infatti, se si eccettuano i terreni di cui si è detto, a fronte di un attivo immobiliare di euro 3.621.400,00, pari al complessivo valore di mercato dei fabbricati (v. pag. 22 della proposta), così come stimato dai tecnici incaricati dalla società (dott. ingg. Marco Dettori ed Elisabetta Muntoni), il debito ipotecario complessivamente gravante sui medesimi è pari ad euro 1.641.119,48 (somma dei debiti ipotecari indicati alle pagg. 20 e 21 della proposta, alle lettere a), b) e c)) e relativi interessi ex art. 2855 c.c. sino alla vendita del predetto immobile.

Sulla differenza tra euro 3.621.400,00 ed euro 1.641.119,48 oltre interessi i crediti privilegiati generali indicati dall'art. 2776 c.c. hanno quindi collocazione sussidiaria, tenuto conto dell'ordine previsto da tale norma.

E quindi:

in primo luogo, i “crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118”;

in secondo luogo, “i crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751

bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753”;

in terzo luogo, “i crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752”.

Con la precisazione che le parole “dal primo e” sono state inserite nell'attuale terzo comma dell'art. 2776 c.c. dall'art. 23, comma 39, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 176/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo della disposizione sopra citata, che ne prevedeva il carattere retroattivo («la disposizione [di cui al predetto modificato terzo comma dell'art. 2776 cod. civ.] si osserva anche, per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»).

Di conseguenza, i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752 primo comma c.c. maturati prima del 6.7.2011 non godono della collocazione sussidiaria.



Da quanto sopra esposto consegue che la prevista degradazione dei crediti privilegiati al chirografo, siccome non rispettosa del disposto di cui all'art. 2776 c.c., costituisce motivo di inammissibilità della proposta”.

2.3. Il terzo rilievo attiene alla previsione di soddisfazione del credito verso il socio Alberto Grilletti, ed è stato formulato nei seguenti termini: “A pag. 24 della proposta, nel paragrafo dedicato alla disamina dell'attivo, si dà atto della sussistenza di un credito della società proponente verso il socio Alberto Grilletti, di euro 209.002,59, di cui al conto “soci c/prelievo” per non meglio specificati “prelievi”.

Non è quindi dato di conoscere come tale credito si sia formato nel corso degli anni.

Di tale credito si prevede la soddisfazione parziale nel modo che segue.

In primo luogo, il socio si è impegnato a corrispondere la minor somma di euro 100.000,00, che verrà tratta dai compensi a lui stesso dovuti quale amministratore unico della St Remy Confezioni s.r.l., società controllata al 100% dalla SU.GI.CA., la quale ha anch'essa richiesto l'ammissione al concordato preventivo.

Tale impegno, formalizzato con la scrittura del 1.10.2021, denominata “mandato irrevocabile ad incassare”, è subordinato alla duplice condizione costituita dall'omologazione di entrambe le procedure di concordato attualmente pendenti.

In secondo luogo, il socio Alberto Grilletti, unitamente all'altro socio Alessandra Grilletti, si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori il bene personale costituito dalla villa sita in Pula, località Santa Margherita, stimato in euro 680.000,00 dai tecnici incaricati ingg. Dettori e Muntoni.

Sul predetto immobile gravano due ipoteche.

Quella di primo grado è l'ipoteca volontaria iscritta in data 18.12.2017 (R.G. n. 36217/R.P. n. 5260) in favore della B.C.C. di Cagliari a garanzia di un mutuo fondiario concesso alla SU.GI.CA., il cui importo residuo alla data del 31.5.2021 è di euro 356.301,10.

Quella di secondo grado è l'ipoteca giudiziale iscritta in data 13.8.2021 (R.G. n. 20389/R.P. n. 2964) in favore di Unicredit S.p.A. in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 932/2020) emesso da questo Tribunale nei confronti della SU.GI.CA. e dei soci fideiussori Alberto Grilletti e Alessandra Grilletti, per l'importo di euro 438.120,87.

Avverso tale decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione ed il giudizio è ad oggi pendente. In caso di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, residuerebbe un importo rilevante, pari ad euro 323.698,90, dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il valore del debito ipotecario garantito dall'ipoteca di primo grado, che, con atto denominato “proposta/offerta irrevocabile di vendita con vincolo di destinazione” del 1.10.2021 i soci



Alberto Grilletti e Alessandra Grilletti si sono impegnati a mettere a disposizione dei creditori come segue:

a) quanto ad euro 109.002,59, a titolo di “compensazione” del debito di Alberto Grilletti verso la società per prelevamento somme;

b) quanto alla restante somma, a titolo di finanza esterna.

A pag. 30 della proposta si prevede il “realizzo parziale” del predetto credito della società verso il socio Alberto Grilletti.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'utilizzo dell'aggettivo parziale, in assenza di ulteriori spiegazioni, può apparire indicativo dell'intenzione della società di rinunciare alla parte residua del credito non soddisfatta mediante l'importo di euro 100.000,00, nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non abbia esito positivo per la società e i soci fideiussori. Una siffatta rinuncia, produttiva di un evidente pregiudizio in capo ai creditori, è da ritenersi ingiustificata.

Si può anche ipotizzare che con l'espressione “realizzo parziale” la società proponente abbia voluto indicare una semplice previsione di soddisfacimento del credito.

Senonché anche la previsione di realizzo parziale nella misura di soli euro 100.000,00 non appare giustificata, tenuto conto del fatto che il credito può essere recuperato quasi integralmente, quantomeno sino all'importo di euro 195.000,00, tenuto conto dell'entità dei compensi spettanti al Grilletti quale amministratore della St Remy Confezioni s.r.l. nel triennio 2022 – 2024.

Su tale aspetto si precisa che l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società di capitali sono legati alla società medesima da un rapporto che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3) dell'art. 409 c.p.c.: ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c. (v. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 1545 del 20.1.2017)”.

2.4. Il quarto ed ultimi rilievo attiene alle perplessità in ordine al possibile mancato rispetto della previsione di cui all'art. 160 L.F., ed è stato formulato nei seguenti termini: “Ai sensi del vigente quarto comma dell'art. 160 L.F. (aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015), nei concordati che non prevedano la continuità aziendale “In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari”.



Come è stato precisato dalla Suprema Corte, il citato quarto comma, pur non facendo venir meno la nota distinzione tra fattibilità giuridica ed economica del concordato, ha introdotto un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 11522 del 15.6.2020).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza di merito, il corretto significato da attribuire al verbo “assicurare” utilizzato dal Legislatore, se per un verso si discosta dal concetto di garanzia, allo stesso tempo non può essere inteso quale semplice promessa.

Assicurare significa, allora, proporre al ceto chirografario una percentuale di soddisfacimento che, secondo una valutazione prognostica effettuata con scienza ed esperienza, sia con buona certezza raggiungibile.

Tale certezza non deve essere necessariamente collegata ad una proposta irrevocabile di acquisto o alla costituzione di garanzie da parte di terzi, ma deve essere individuata nella proposta e, nello specifico, nella dettagliata e affidabile redazione del piano e nell’attestazione rilasciata.

La relazione pertanto non deve prospettare il raggiungimento della percentuale come probabile, ma deve attestare, sulla base di dati certi e verificati, che tale forma di soddisfazione sia raggiungibile, con la sola esclusione dell’intervento di casi eccezionali che ne determinino l’impossibilità. Come è stato osservato, appaiono imprescindibili rigorose e concrete valutazioni sulla plausibilità della realizzazione dei valori indicati, attraverso delle verifiche di tenuta in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici dei valori, o attraverso rigorosi stress test (cfr. Trib. Padova, 28.4.2016; Trib. Treviso, 29.7.2016; Trib. Bergamo, 24.11.2016).

Tanto premesso, osserva il Tribunale che nel caso di specie, a fronte di una previsione di soddisfacimento dei creditori chirografari del 33,21%, e quindi vicina alla soglia del 20%, la proposta si è limitata a prevedere lo scenario in cui tutti i beni immobili vengano venduti al primo tentativo di vendita al valore indicato nella perizia.

Nell’effettuare la stima degli immobili, la perizia prende in considerazione il valore di mercato di essi, desunto, a seconda dei casi, dai valori O.M.I. ovvero dal prezzo di vendita di beni aventi caratteristiche analoghe, nell’ambito di ordinarie transazioni tra privati.

Osserva il Tribunale che un siffatto scenario appare tuttavia irrealistico e poco probabile, come insegna l’esperienza delle vendite immobiliari nell’ambito delle procedure esecutive, sia individuali che concorsuali, laddove i beni non vengono venduti al loro valore di mercato desumibile da una contrattazione tra privati, bensì a valori ribassati”.

3. La proposta modificata e l’apertura della procedura.



All'udienza del 20.1.2022 la società proponente ha dato atto di aver depositato una proposta modificativa rispetto alla precedente, denominata *“addendum proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 1, L.F.”*, nella quale ha dichiarato di aderire ai rilievi del Tribunale e di aver apportato le modifiche e i chiarimenti all'uopo necessari.

Con decreto del 10.2.2022 ha così disposto:

“Fatte salve le successive valutazioni all'esito degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale, si ritengono dimostrati i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Nella proposta modificata (addendum) la società ha dato atto che, nelle more tra la presentazione dell'originaria proposta e la redazione di quella modificata, ha ricevuto un'offerta irrevocabile d'acquisto per la quota di partecipazione al capitale sociale della St Remy Confezioni s.r.l. (di cui SU.GI.CA. detiene la partecipazione totalitaria) per il prezzo di euro 150.000,00.

Osserva il Tribunale che, nel rispetto del vigente art. 182 quinto comma L.F., secondo cui “Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili”, qualora il concordato venga omologato, il liquidatore giudiziale dovrà procedere alla vendita della quota della società partecipata mediante procedura competitiva ai sensi del richiamato art. 107 L.F..

La società ha dato atto, altresì, dell'assegnazione, in data 12.1.2022, della somma di euro 13.438,01 nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei confronti del debitore sig. Antonello Russo.

4.1. Per quanto concerne il primo dei rilievi mossi dal Tribunale, la società proponente ha preso atto che l'ipoteca giudiziale di cui si è detto, iscritta in data 18.3.2021 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 362 del 6.3.2021 emesso in favore del Banco di Sardegna per l'importo di euro 558.161,57 in linea capitale, ai sensi dell'art. 168 L.F. è da considerarsi inefficace nei confronti dei creditori anteriori alla presentazione del ricorso ex art. 161 sesto comma L.F..

Il relativo debito è stato quindi considerato in chirografo (v. pag. 21 dell'addendum).

Quanto al debito, la proponente ha precisato che il debitore principale era la società St Remy Confezioni s.r.l. e che essa proponente aveva prestati fideiussione a garanzia del predetto debito.



Ha altresì evidenziato che il decreto ingiuntivo sopra indicato era stato fatto oggetto di opposizione e che, nel relativo giudizio, tuttora pendente, il giudice ne aveva sospeso la provvisoria esecuzione.

4.2. Per quanto attiene al secondo rilievo, la società si è adeguata a quanto osservato dal Tribunale, prevedendo che, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 2776 c.c., la differenza tra il ricavato delle vendite stimato e l'ammontare dei crediti ipotecari venga ripartita in favore dei creditori aventi privilegio generale mobiliare con collocazione sussidiaria sugli immobili.

Pertanto, la proposta modificata prevede il soddisfacimento integrale di tutti i creditori privilegiati, senza la degradazione di essi al chirografo (v. infra).

4.3. Per quanto attiene al terzo rilievo, la società ha dato atto che, come risulta dal documento denominato "mandato irrevocabile all'incasso" recante la data del 2.1.2022, il dottor Alberto Grilletti ha vincolato in favore dei creditori di SU.GI.CA. il proprio compenso di amministratore della società partecipata St Remy Confezioni, per l'intero importo di euro 195.000,00, pari ad euro 65.000,00 annui per gli anni 2002, 2023 e 2024.

4.4. Per quanto attiene al quarto rilievo, la società ha prodotto una nota di precisazione redatta dai periti stimatori da essa incaricati, ingg. Marco Dettori ed Elisabetta Muntoni, recante la data del 17.1.2022, nella quale si dà atto che i valori di realizzo della liquidazione immobiliare indicati nella perizia da essi predisposta, e quindi recepiti dalla società proponente, non corrispondono ai valori di vendita ricavabili nell'ambito di una normale contrattazione tra privati, ma tengono conto del prudenziale deprezzamento che ordinariamente si verifica nell'ambito delle vendite disposte in sede esecutiva individuale o concorsuale.

Hanno altresì rilevato che le stime da essi predisposte nell'ambito di un'altra procedura concorsuale (il fallimento della società Immobiliare del Corso s.r.l.), aventi ad oggetto beni immobili che possono considerarsi analoghi, per caratteristiche e ubicazione, rispetto a quelli di proprietà di SU.GI.CA, si erano rivelate esatte, in quanto i valori da essi prudenzialmente indicati erano stati ottenuti nel corso delle vendite disposte in sede concorsuale.

4.5. Per effetto dell'adesione ai rilievi del Tribunale, l'attuale proposta prevede (pag. 28 dell'addendum):

a) la soddisfazione integrale di tutti i crediti prededucibili, di ammontare complessivo pari ad euro 329.149,00;

b) la soddisfazione integrale dei crediti di rango ipotecario, di ammontare complessivo pari ad euro 1.363.096,00;



c) la soddisfazione integrale mediante compensazione del credito di rango privilegiato speciale relativo alla caparra per il preliminare di vendita dell'immobile sito in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 56, per euro 100.000,00;

d) la soddisfazione integrale di tutti i crediti di rango privilegiato;

e) la soddisfazione parziale dei crediti di rango chirografario nella misura del 23,77%.

Il piano di concordato è rimasto sostanzialmente invariato, prevedendo la cessione degli immobili di proprietà della società, nonché il realizzo di tutti gli altri elementi attivi, nell'arco temporale di tre anni (2022, 2023 e 2024), secondo le tempistiche già esposte (v. il par 1.2.2.).”

Tanto premesso, il Tribunale, ritenuto di dover ammettere la società proponente al concordato preventivo, sulla base della proposta e del piano contenuti nel documento denominato “*addendum proposta di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 1, L.F.*” depositato in data 20.1.2022, ha ordinato la convocazione dei creditori per il giorno 6 giugno 2022, stabilendo in giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del decreto alla società proponente, il termine per il deposito nella cancelleria della somma di euro 30.000,00, pari al 20% delle spese necessarie per la procedura ed ha ordinato alla società di consegnare al commissario giudiziale, entro sette giorni dalla comunicazione del decreto, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

4. Il sub-procedimento di revoca.

Con decreto del 12.10.2022, il Tribunale ha disposto l’apertura del procedimento di revoca del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sulla base della relazione del commissario giudiziale, che aveva evidenziato le seguenti criticità:

1) omessa indicazione di elementi nell’attivo della società: la piena proprietà di un appartamento, sito in Cagliari nella via S’Ecca Manna 10 (distinto al N.C.E.U. al foglio 18, particella 8324 sub 16), non era stata espressamente esposta dalla società nel proprio attivo liquidabile;

2) presenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati in termini di “atto in frode ai creditori”, con riguardo alla formazione del credito nei confronti della società partecipata Posh s.r.l., dichiarata fallita nel 2022.

Sul punto il commissario ha rilevato che il cospicuo credito della società nei confronti della suddetta partecipata, era maturato e si era notevolmente implementato a partire dal 2015 (anno di messa in liquidazione di Posh srl), in cui il credito si assestava in Euro 309.000,00, sino al 2022 (anno in cui la società veniva dichiarata fallita), in cui il credito superava il milione di euro. In sostanza: nonostante la Posh non pagasse le forniture alla concordataria, quest’ultima



avrebbe continuato a fargli credito – di fatto finanziandola – nella consapevolezza della sua crisi, poi sfociata nel fallimento della società, con conseguente danno per i creditori sociali;

3) mancato raggiungimento della percentuale minima del 20% per il grado di soddisfazione dei creditori chirografari e conseguente inammissibilità del concordato liquidatorio predisposto dalla società (art. 160 co 4 LF): all'esito delle rettifiche operate sull'attivo concordatario – indicato dal commissario in Euro 3.936.916,33 (inferiore di Euro 214.873,67 all'attivo ipotizzato nel piano) – e sul passivo concordatario – indicato dal commissario in Euro 10.521.777,66 (superiore di Euro 3.616.381,65 al passivo indicato nel piano) – il fabbisogno concordatario risultava infatti pari ad Euro 5.681.365,00 (a fronte di quello previsto dalla società, di Euro 4.151.789,00), somma incapace di offrire ristoro alla massa dei chirografari.

Nell'ambito del sub-procedimento, con memoria difensiva del 10.11.2022, la società ha contestato i presupposti della revoca, fornendo una serie di precisazioni in relazione alle rettifiche apportate all'attivo ed al passivo concordatario dal commissario, ed ha quindi depositato (in data 1.12.2022) una rimodulazione del piano, volta a valorizzare la propria partecipazione nella società St. Remy, anch'essa in concordato, prevedendo una cessione della quota ad un prezzo tale da consentire il soddisfacimento del ceto chirografario nella misura minima stabilita dalla legge fallimentare per l'ipotesi di concordato liquidatorio. La società ha inoltre contestato quanto rilevato dal commissario circa la mancata indicazione di elementi dell'attivo e circa l'asserita commissione di un atto in frode ai creditori.

4.1. La modifica all'*addendum* proposta dalla società al fine di superare il rilievo del Commissario circa il mancato soddisfacimento del ceto chirografario nella misura minima prevista dall'art. 160 co 4 LF.

Con particolare riguardo all'ultimo dei tre rilievi formulati dal Commissario, ovvero quello riguardante l'insufficienza del fabbisogno concordatario a garantire la soddisfazione del 20% per il credito chirografario, la società, nel contestare talune rettifiche in aumento operate dal commissario, ha proposto una rimodulazione del piano che consentisse comunque di superare il rilievo del commissario.

In proposito, la società ha, dapprima, evidenziato l'azzeramento di un debito pari ad Euro 1.573.599 derivante da un credito vantato dalla società partecipata St. Remy Confezioni s.r.l. (la società ha a tal fine spiegato che la St. Remy, nell'ambito della parallela procedura di concordato, aveva inteso rinunciare a tale credito) e, in secondo luogo, la società ha dato atto della volontà di valorizzare compiutamente la propria partecipazione in St. Remy Confezioni s.r.l., per la quale sin dal piano originario era stata prevista una cessione con procedura competitiva, senza tuttavia che fosse mai stata operata una stima (nel piano originario per la



quota in questione era stata infatti prevista una vendita della quota per il prezzo di Euro 150.000,00, così determinata sulla base una proposta di acquisto pervenuta alla società). Sotto tale secondo profilo, la Su.Gi.Ca. ha evidenziato i risultati finanziari ottenuti dalla propria partecipata nel corso dell'anno 2022 – in cui la previsione di fatturato contenuta nel piano di concordato dalla stessa presentato era stata sostanzialmente raddoppiata – ed ha quindi attribuito alla quota, sulla base di una perizia giurata (formata dal dott. Alessandro Severini), un valore di € 1.318.000,00.

Successivamente, posto che nella procedura concordataria St. Remy – a seguito del rilievo del Tribunale sulla non fattibilità giuridica dell'operazione di rinuncia al credito nei confronti di Su.Gi.Ca, la St. Remy, accogliendo il rilievo – aveva ribadito il proprio credito (ammontante ad Euro 1.573.599) nei confronti della controllante, la Su.Gi.Ca. ha nuovamente dato atto della presenza nel proprio passivo del credito St. Remy, precisando tuttavia che tale credito, essendo chirografario, sarebbe stato pagato nella misura di Euro 314.000,00 circa (come da piano originario) ed ha comunque evidenziato di poter “recuperare” il maggiore impegno concordatario richiesto, con l'adesione alla definizione agevolata di cui alla legge di bilancio 2023 - L. 29 dicembre 2022 n. 197 – Rottamazione Quater, che le avrebbe consentito di beneficiare di un risparmio fiscale pari all'incirca ad Euro 495.260,05 e di corrispondere le sole imposte dovute in 18 rate, con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023 – sul punto, in data 7.3.2023, la società ha depositato un documento, denominato “informativa rottamazione quater”, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate dal quale si evince che, a fronte di una situazione debitoria contabile al 03.03.2023 di euro 1.383.774,79, il totale da pagare in definizione agevolata è pari ad euro 810.044,39, ciò determinando un risparmio fiscale di euro 573.730,40.

La società ha quindi concluso, rilevando che i suddetti accorgimenti avrebbero consentito l'equilibrio concordatario, anche a fronte dei rilievi del commissario.

4.2.1 La decisione del Tribunale: a) il superamento dei primi due addebiti.

Con decreto dell'8.6.2023, il Tribunale ha così stabilito:

“2.1 In relazione alla omessa indicazione di elementi nell'attivo della società, se, da un lato, occorre convenire con quanto illustrato e spiegato dalla società (cfr. punto 1.2.2 del presente provvedimento), in relazione al fatto che debba essere esclusa qualsiasi volontà di occultare ai creditori l'immobile di via S'Ecce Manna, poiché lo stesso risulta essere stato ricompreso nell'elenco di cui alla perizia ex art. 160 comma 2 l. fall. tra i beni immobili di proprietà della società – ed occorre al contempo convenire sulla scelta di non ricomprendere lo stesso nell'attivo concordatario, ciò giustificandosi per la pendenza di una causa giudiziale di



rivendica – da un altro lato, il Tribunale ritiene insufficiente la modalità con la quale la società ha inteso ricomprendere anche detto eventuale bene nella liquidazione. La concordataria ha fatto riferimento alla formula di chiusura, contenuta nel piano di concordato, ove si prevede genericamente che la società cederà “tutti i beni e ... tutte le utilità presenti e future (anche solo potenziali), con destinazione degli eventuali flussi finanziari alla soddisfazione dei creditori della massa”. Tale formula rispetto al peculiare caso dell’immobile in questione appare del tutto generica, essendo a tal fine necessaria una espressa previsione che vincoli giuridicamente il piano di liquidazione anche rispetto alla liquidazione del suddetto bene. La società deve essere “invitata” ad apportare la necessaria rettifica della proposta ai creditori.

2.2.1 Sull’asserito atto in frode ai creditori, costituito dalle modalità in cui è maturato il credito di Su.Gi.Ca. nei confronti della controllata Posh s.r.l., ora in fallimento (cfr. punto 1.1), occorre anzitutto premettere che, per giurisprudenza consolidata, “ai fini della revoca dell’ammissione al concordato rilevano gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva per i creditori. Gli atti di frode esigono che la condotta del debitore venga ricostruita come idonea ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori” (Cassazione civile sez. I - 10/10/2019, n. 25458). In sostanza, quindi, come argomentato nell’interesse della società, l’atto di frode del debitore ammesso al concordato preventivo, per avere rilievo ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 173 comma 1 l. fall., deve essere “accertato” dal Commissario Giudiziale e quindi dallo stesso “scoperto” essendo prima ignorato dagli organi della procedura o dai creditori.

Nel caso di specie, occorre evidenziare che sin dal bilancio 2019 (cfr. nota integrativa) il credito in questione – di cui la società ha comunque dato atto nel piano di concordato procedendo tuttavia ad una sua integrale svalutazione alla luce del fallimento della debitrice (svalutazione condivisa dal commissario) – era stato integralmente svalutato dalla Su.Gi.Ca. (cfr. nota integrativa pagg. 11 e 12 del bilancio 2019 al doc. 5 allegato al ricorso introduttivo); e dal confronto con i bilanci relativi agli anni precedenti ben si evince che il credito nei confronti della controllata Posh era cresciuto nel corso degli anni (cfr. docc. 3 e 4, bilanci 2017 e 2018).

Da quanto sopra, deve ritenersi che della formazione del suddetto credito (che nel 2015 risultava essere pari ad Euro 309.000,00 ed è successivamente lievitato sino a superare il milione di euro, per poi essere integralmente svalutato) la società abbia dato conto in modo sufficiente a rendere edotti i creditori dell’operazione. Il rilievo del commissario deve dunque ritenersi superato.



2.2.2 Il Tribunale ritiene tuttavia che quanto rilevato dal commissario possa rilevare sotto il differente aspetto della esistenza di un credito risarcitorio in capo alla società ed ai creditori sociali nei confronti dell'amministratore per responsabilità per mala gestio derivante dalla scelta di continuare a rifornire la società controllata Posh, nonostante la stessa non procedesse al pagamento delle forniture, nella piena consapevolezza della crisi che detta società stava attraversando. Nessuna azione risarcitoria risulta contemplata nella stima dell'attivo concordatario, difettando inoltre ogni valutazione in merito alla consistenza patrimoniale, e quindi alla solvibilità, degli amministratori della società”.

4.2.2 La decisione del Tribunale in relazione al terzo addebito e la stima della partecipazione nella società St. Remy, attraverso consulenza tecnica d'ufficio.

La società, come detto, al fine di superare il rilievo del Commissario, ha proposto una integrazione del piano, in relazione alla liquidazione della partecipazione totalitaria detenuta nella società St. Remy (liquidazione già prevista nel piano originario); in particolare la società ha previsto di poter ricollocare sul mercato la suddetta partecipazione al prezzo in € 1.318.000, sulla base di una perizia giurata.

Il Commissario, nell'ambito del contraddittorio sviluppatosi in seno al sub-procedimento, ha manifestato perplessità circa la valutazione esposta dalla concordataria, svolgendo una serie di considerazioni critiche, ritenute tuttavia dal Tribunale non dirimenti.

Il Commissario aveva in particolare rilevato che:

“- non essendo previsto alcun apporto di finanza esterna nell'ambito del concordato St. Remy, i flussi di liquidità previsti per la partecipata sarebbero solo quelli derivanti dagli incassi dei crediti e dalla continuità aziendale; ciò rappresenterebbe sul piano finanziario una seria criticità, posto che “...non essendoci contemporaneità ma disallineamento, in termini temporali, fra le entrate monetarie derivanti dall'incasso dei crediti sorti a seguito del conseguimento dei ricavi e le uscite monetarie per effetto dall'estinzione delle obbligazioni sorte per l'acquisizione dei fattori produttivi” si verrà a creare “un fabbisogno finanziario generato dalla anteriorità delle uscite finanziarie rispetto alle entrate” cui la società dovrebbe far fronte con “fonti finanziarie provenienti da gestioni differenti rispetto a quella reddituale”;
- la circostanza che la gran parte del fatturato della St. Remy provenga dalla società Castangia USA desterebbe perplessità, poiché la società americana fungerebbe sostanzialmente da intermediario fra la St. Remy e l'operatore di destinazione finale della merce, con la conseguenza che la partecipata americana potrebbe procedere ai pagamenti dovuti alla St. Remy, solo una volta incassati i propri crediti; ciò determinerebbe una dipendenza della St.



Remy dalla “solvibilità degli operatori con i quali assume gli accordi di fornitura” di cui non è dato sapere solidità ed affidabilità;

- la peculiarità del bene realizzato dalla St. Remy Confezioni S.r.l. (abbigliamento di alta moda) non consentirebbe alla stessa di stipulare contratti di fornitura a lungo termine e/o contratti anticipati ripetuti nel corso delle stagioni, con conseguente impedimento di stimare adeguatamente l'entità dei volumi dei ricavi attesi;

- al fine di evitare il sostenimento di costi superiori rispetto a quelli programmati, il management della St. Remy Confezioni S.r.l. dovrebbe dotarsi di un sistema di controllo che, sistematicamente e regolarmente, effettui le necessarie verifiche al fine di consentirle di apportare con tempestività, laddove necessario, le opportune correzioni. Sul punto il commissario ha in particolare osservato che: “... l'attività di controllo, sia dal lato dei ricavi che dal lato dei costi, dovrà essere presidiata da risorse umane particolarmente preparate e attente anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici di supporto sensibili alla misurazione degli indici e dei risultati di periodo da confrontare con quelli programmati. La società dovrà quindi, ai sensi dell'art. 2086 c.c. “dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”, qualora ne fosse sprovvista”. Il commissario ha rilevato che dall'esame dei bilanci degli esercizi pregressi si era potuto rilevare l'elevata incidenza degli oneri diversi di gestione (stimati, per il futuro in € 10.000 annui) i quali, negli anni fra il 2015 ed il 2020, avevano assunto valori compresi fra € 154.000 circa (pari al 5% dei ricavi) ed € 687.000 circa (pari al 51% dei ricavi)”.

Il Commissario aveva infine evidenziato che la società: “1. non dispone di un portafoglio clienti consolidato, 2. non dispone di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile (ovvero potrebbe essere in fase di formazione), 3. non dispone di risorse umane destinate ad effettuare un rigoroso controllo di gestione e un attento, sistematico e costante monitoraggio delle componenti economiche e delle variazioni finanziarie, (o se presenti la relazione del Dott. Severini non fornisce

alcuna informazione), 4. non fornisce esaurienti informazioni sulle caratteristiche qualitative dell'azienda relative, a titolo esemplificativo, a) all'età anagrafica dei dipendenti (se prossimi alle dimissioni per raggiunti limiti di età ovvero se presteranno anche per il prossimo futuro la propria attività lavorativa e garantiranno il mantenimento del Know how aziendale), b) allo stato di usura degli impianti e dei macchinari, c) alle modalità con le quali verranno affrontate le problematiche connesse al trasferimento in altro sito dell'attività industriale, ecc.”.

Come detto, il Tribunale non ha ritenuto dirimenti al fine di decidere le suddette considerazioni ed ha disposto consulenza tecnica al fine di valutare la partecipazione sociale in questione.



Si legge, sul punto, nel decreto del 9.6.2024, che:

“2.3.2 Il Tribunale ritiene che le considerazioni sviluppate dal commissario, che certamente suscitano serie perplessità in ordine alla possibilità di valutare la partecipazione della Su.Gi.Ca. nella St. Remy in oltre un milione di euro, non siano tuttavia dirimenti al fine di decidere sul reale ed attuale valore della società partecipata e di conseguenza sulla possibilità di collocare sul mercato la partecipazione in questione alla cifra indicata, che assicurerebbe una percentuale di soddisfazione del ceto chirografario superiore al 20%.

Si pone quindi l'opportunità di disporre un accertamento tecnico in ordine alla stima della suddetta quota, conferendo l'incarico ad esperto di comprovata professionalità che proceda a determinare il suddetto valore e formulando il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti del presente procedimento, nonché gli atti del procedimento relativo al procedimento per concordato preventivo (CP 15/2021) proposto dalla società St. Remy Confezioni s.r.l., ritenuti necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico, accerti il consulente, quale sia il presumibile valore di realizzo derivante dalla vendita delle quota sociale detenuta dalla società Su.Gi.Ca. nella società St. Remy Confezioni s.r.l.”.

Il Tribunale ha quindi conferito incarico al dott. Luca Tronci, sottoponendogli il quesito indicato.

La consulenza ha risposto al quesito, stimando il presumibile valore di realizzo della partecipazione detenuta nella St. Remy s.r.l., in Euro 960.000,00.

4.2.3 Le rettifiche in aumento ed in diminuzione operate dal Commissario e la sostenibilità della proposta.

All'esito della consulenza, il commissario ha provveduto a ricalcolare l'attivo concordatario, tenendo conto del valore attribuito alla quota di Su.Gi.Ca in St. Remy, nonché apportando le opportune rettifiche al passivo della società, sia in aumento – con riferimento agli interessi passivi nelle more della procedura maturati in favore dei creditori, all'IMU da corrispondere al comune di Cagliari e al comune di Pula, alle spese condominiali relative alle unità immobiliari – sia in diminuzione – quale conseguenza della adesione della società alla definizione agevolata consentita dalla legge 197/2022.

Sotto questo secondo profilo è opportuno qui evidenziare (cfr. par. A punto 1.3 del presente decreto) che la società all'udienza del 16 febbraio 2023 aveva preannunciato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (cosiddetta rottamazione quater) con possibilità di estinguere le posizioni debitorie nei confronti degli enti impositori mediante il versamento rateale delle somme dovute a titolo di capitale e stralcio delle sanzioni, degli interessi dell'aggio, ecc.. Attraverso l'adesione a tale agevolazione,



la società avrebbe conseguito un risparmio di € 573.730,40 – come si evince dal documento allegato alla nota depositata dalla società in data 7.3.2023, denominato “informativa rottamazione quater”, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate dal quale si evince che, a fronte di una situazione debitoria contabile al 03.03.2023 di euro 1.383.774,79, il totale da pagare in definizione agevolata è pari ad euro 810.044,39, ciò determinando un risparmio fiscale di euro 573.730,40 –, con un impatto positivo sull’intero piano concordatario, poiché la “liberazione” di tali risorse avrebbe consentito di incrementare la percentuale di soddisfo a favore del ceto creditorio privo di diritti di prelazione.

Occorre altresì dare atto che, in relazione al complessivo attivo concordatario il dott. Alberto Grilletti nel corso dell’anno 2023 ha versato, in forza dell’obbligo concordatario dallo stesso assunto, la complessiva somma di € 166.941,66, derivante dai compensi percepiti quale amministratore unico della società St Remy S.r.l. e che tale somma (previa autorizzazione del Tribunale, su parere del commissario) è stata destinata al pagamento delle prime due rate derivanti dall’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Ciò chiarito, il commissario, al fine di fornire una completa visione in ordine alla fattibilità finanziaria della proposta, ha ritenuto di dover formulare due distinte previsioni in ordine alla esecuzione del concordato:

1. nella prima ha considerato le rettifiche al patrimonio immobiliare apportate dal Commissario e valore della quota di partecipazione al capitale della St Remy S.r.l. come da stima del CTU ed ha concluso che il pagamento parziale ai creditori chirografari sarebbe stato pari al 17,19%;
2. nella seconda ha assunto il valore del patrimonio immobiliare nella misura indicata dalla società nel piano e valore della quota di partecipazione al capitale della St Remy S.r.l. come da stima del CTU, con pagamento parziale del ceto chirografario nella misura del 20,81%.

In conclusione, all’esito della consulenza, le risorse poste a disposizione dei creditori, anche considerando il valore della partecipazione di Su.Gi.Ca. in St. Remy ed anche considerando la rettifica in diminuzione del passivo della società, non sarebbero state sufficienti, secondo le stime del commissario giudiziale, a garantire il rispetto della quota minima di soddisfazione stabilita dall’art. 160 co 4 LF per il ceto chirografario.

4.2.4 L’integrazione del piano con l’apporto di ulteriore finanza.

La società ha inteso adeguarsi al valore di liquidazione della quota detenuta nella St. Remy, nonché alle sopra richiamate conclusioni del commissario, proponendo quanto segue:

“la società ricorrente, preso atto delle conclusioni cui è giunto il CTU nella determinazione del presumibile valore di realizzo della quota sociale, pari ad € 960.000,00, con una differenza



pari ad euro 358.000,00 rispetto al valore di realizzo di euro 1.318.000 determinato nella perizia redatta dal dott. Alessandrini, precisa di essere in grado di integrare/modificare il piano e la proposta di concordato, così ovviando all'insorto disavanzo dell'attivo concordatario, attraverso l'intervento finanziario diretto del dott. Alberto Grilletti, il quale ha esteso per ulteriori quattro anni, e precisamente per gli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028, il mandato irrevocabile all'incasso a favore della SU.GI.CA. srl, già conferito in relazione a tutte le somme ad egli dovute dalla St. Remy Confezioni srl a titolo di compenso per le prestazioni amministrative, direzionali, commerciali prestate a favore della società per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Come da impegni concordati (tra le risorse del piano era previsto il realizzo per € 195.000,00 del credito vantato dalla SU.GI.CA. srl nei confronti del Dott. Alberto Grilletti), il dott. Alberto Grilletti ha già corrisposto a favore della SU.GI.CA. srl in liquidazione i seguenti importi: € 85.000,00 con bonifico disposto in data 6 novembre 2023, € 79.841,66 ed € 2.100,00 con bonifici disposti entrambi in data 5 dicembre 2023. Detti importi corrispondono ai compensi maturati dal dott. Grilletti per l'intero anno 2022 e per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 novembre 2023. Con istanza per autorizzazione pagamento terza rata rottamazione quater, per vendita merce e per utilizzo somme, depositata in data 20 febbraio 2024 e relativa autorizzazione del 7 marzo 2024, la SU.GI.CA. srl informava l'Ecc.mo Tribunale che la provvista necessaria per il pagamento della terza rata della rottamazione quater, con scadenza il 20 marzo 2024, sarebbe stata acquisita, per l'importo di € 25.539,34, da somme messe a disposizione dal dott. Alberto Grilletti corrispondenti al compenso maturato per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 29 febbraio 2024. Dei compensi maturandi il Dott. Grilletti non potrà inoltre disporre a favore del piano SU.GI.CA, dell'importo di € 53.203,00, corrispondente al proprio debito verso la St. Remy Confezioni srl, il cui rimborso – come previsto nel piano della St. Remy Confezioni srl – dovrà avvenire, quanto ad € 15.961,00 nel corso dell'anno 2025, quanto ad € 15.961,00 nel corso dell'anno 2026 e, quanto al saldo di € 21.281, 00 nel corso dell'anno 2027.

Tutto ciò premesso, il Dott. Alberto Grilletti si obbliga a destinare ai creditori della SU.GI.CA. srl, alla duplice condizione dell'omologazione del concordato St. Remy Confezioni srl e della SU.GI.CA. srl, il complessivo importo di € 367.780,33 (...).

Ulteriori risorse a servizio della massa dei creditori potranno essere realizzate attraverso gli utili, al netto delle imposte di legge, prodotti dalla St. Remy Confezioni srl e da destinare al socio unico SU.GI.CA. srl. (...)"



4.2.5 Le integrazioni documentali richieste dal Tribunale in relazione all'apporto finanziario esterno.

A fronte della suddetta richiesta di integrazione, il Tribunale con decreto del 28.3.2024 ha ritenuto opportuno invitare la società: 1) a produrre la delibera assembleare della società St. Remy Confezioni s.r.l. relativa al compenso del suo amministratore; 2) a chiarire e comprovare quale fosse l'ammontare netto del compenso annuale spettante al Grilletti quale amministratore della predetta società (posto che la quota del corrispettivo percepito dal Grilletti quale amministratore della St. Remy imputabile agli obblighi fiscali non potrebbe confluire nel piano di concordato quale denaro da destinare ai creditori).

Il Tribunale ha, al contempo, invitato il commissario a verificare, anche alla luce dei suddetti chiarimenti, se nell'ipotesi in cui il valore della St. Remy dovesse essere quantificato secondo quanto accertato nella CTU, il fabbisogno concordatario, integrato come da proposta (subordinata) della società, sarebbe sufficiente ad "assicurare" il pagamento del ceto chirografario nella misura minima stabilita dall'art. 160 LF.

4.2.6 Le precisazioni del commissario ed il superamento del terzo addebito.

La società ha prodotto il verbale di assemblea della St. Remy del 2.1.2022, nel quale era stato deliberato *"a favore del dott. Grilletti il compenso di € 87.100 lordo annuo per le attività di amministratore della società nonché per la direzione della produzione, la direzione commerciale e la direzione amministrativa a far data dall'esercizio 2022 e per i successivi fino all'annualità 2027"*.

La società ha dunque indicato in € 88.842,00 annui (ad eccezione dell'annualità 2024 nella quale l'importo indicato è pari ad € 74.035) la somma di cui disporrebbe il Dott. Grilletti che, al netto di quanto lo stesso dovrà versare a favore della St Remy Confezioni S.r.l., destinerebbe al ceto creditorio della S.U.GI.CA S.r.l..

In merito, il commissario ha osservato quanto segue:

"in ordine alla modalità di determinazione di tale importo, in assenza di specifici chiarimenti forniti dalla società nella nota del 4 aprile 2024, occorre rilevare che non è stata presa in considerazione:

- 1) la somma da versare all'ente previdenziale a titolo di contributi relativi alla cosiddetta "gestione separata";*
- 2) la somma da versare all'erario relativa all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);*
- 3) la somma da versare all'erario a titolo di imposte dirette (IRPEF), al comune e alla regione a titolo di addizionale.*



Pertanto, sulla base degli elementi a disposizione dello scrivente, si ritiene di dover procedere alla rideterminazione delle somme di cui il Dott. Grilletti potrà disporre al fine di incrementare le risorse finanziarie da mettere a disposizione del ceto creditorio della SU.GI.CA. S.r.l.

In particolare, salvo differenti posizioni soggettive dello stesso Dott. Grilletti nei confronti degli enti previdenziali e dell'erario, sconosciute allo scrivente, egli dovrà far fronte;

1) al versamento di € 22.846 a favore della cosiddetta gestione separata, determinato nella misura del 26% circa sul reddito di € 87.100;

2) al versamento di € 19.162 a favore dell'erario per imposta sul valore aggiunto¹;

3) al versamento di € 20.529 a favore dell'Erario per IRPEF²;

4) al versamento di € 790 a titolo di addizionale regionale³;

5) al versamento di € 478 a titolo di addizionale comunale⁴.

(...)

Pertanto, le somme che il Dott. Grilletti potrà rimettere alla SU.GI.CA. S.r.l. saranno pari complessivamente a € 109.548 (...)

Da quanto sinora esposto è emerso che l'entità del valore dell'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori subirebbe un incremento di € 109.548 per effetto delle ulteriori somme che il Dott. Grilletti si è impegnato a mettere a disposizione della stessa SU.GI.CA. S.r.l.”.

Il commissario ha quindi evidenziato che con la previsione di tale apporto, nell'ipotesi di realizzo dei beni immobili nella misura indicata dalla società ed in ipotesi di realizzo della quota totalitaria al capitale sociale della St. Remy, vi sarebbe stato il rispetto della misura minima di soddisfacimento per il ceto chirografario.

Più in particolare, il commissario ha rilevato che:

“In relazione a tali ulteriori disponibilità, i creditori chirografari, in ipotesi di realizzo dei beni immobili nella misura indicata dalla società ed in ipotesi di realizzo della quota totalitaria al capitale sociale della St Remy Confezioni S.r.l., come da valutazione del consulente Tecnico d'ufficio, verrebbero soddisfatti nella misura del 22,66% con superamento della soglia minima indicata dall'art. 160 L.F..

Dunque, assumendo i valori dell'attivo immobiliare nella misura indicata dalla società concordataria ed assumendo quale valore della partecipazione quello indicato dal CTU, la proposta concordataria consentirebbe:

la soddisfazione integrale:

dei crediti prededucibili;

dei crediti assistiti da garanzia ipotecaria;



del credito con privilegio speciale immobiliare;

dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare.

la soddisfazione parziale:

dei crediti privi di diritti di prelazione nella misura del 22,66% con superamento della soglia di sbarramento posta dall'art. 160 L.F.”.

4.2.7 Il superamento del terzo addebito.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto superato anche il terzo addebito formulato dal commissario ed ha rigettato, alla luce del piano di concordato come integrato dalla società, l'istanza di revoca, convocando l'adunanza dei creditori.

Il Tribunale ritiene, in particolare, che, anche all'esito dei rilievi del commissario, la previsione della soddisfazione del 22,66% del ceto chirografario – fondata: (1) sulla stima degli immobili proposta dalla società (con le precisazioni dei periti già rese nel corso della procedura, cfr. successivo par. 6), (2) sulla stima della partecipazione della stessa nella St. Remy condotta dal CTU, (3) nonché sull'apporto di finanza stabilito all'esito del procedimento ex art. 173 LF – appare, nei limiti che inevitabilmente sconta la presente prognosi, sufficientemente dettagliata ed affidabile; con la conseguenza che deve ritenersi rispettato, nel significato sopra chiarito, il disposto di cui all'art. 160 co 4 LF.

4.3 La proposta della società all'esito del procedimento ex art. 173 LF.

Alla luce delle integrazioni operate dalla società, nell'ambito del procedimento ex art. 173 LF, l'attivo concordatario, oltre al patrimonio immobiliare della società e agli ulteriori elementi individuati (par. 1.2.2), ricomprenderà quindi anche:

- il valore della partecipazione di Su.Gi.Ca. in St. Remy, nella misura indicata dal CTU (€ 960.000);
- la somma che il Dott. Grilletti si è impegnato a versare (€ 50.000);
- l'ulteriore attivo di € 116.625, derivante dal mandato irrevocabile all'incasso delle somme dovute al Dott. Grilletti dalla St Remy Confezioni S.r.l., quale proprio amministratore, per l'emolumento che maturerà nel corso degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

Per quanto sinora esposto, il Commissario ha indicato nella seguente tabella riepilogativa i valori del complessivo attivo concordatario prospettato dalla società:

Descrizione	Valori come da proposta rimodulata nel passivo		
	Totale	%	Fabbisogno
Totale attivo	3.936.916		
Valore quota St Remy Confezioni Sr.l. (come da perizia di stima del Dott. Tronci)	960.000		
(-) Valore della partecipazione in St Remy Confezioni S.r.l. come indicato nella informativa ex art. 173 L.F.	- 135.000		
(-) Somme da restituire al promissario acquirente della quota nella St Remy Confezioni S.r.l.	- 15.000		
> attivo da intervento Dott. Grilletti per POSH	50.000		
Rettifiche per ripristino attivo (> valore dei beni immobili)	214.017		
> Somme rese disponibili dal Dott. Grilletti per compensi St remy annualità 2025 -2028	116.625		
Totale attivo	5.127.558		



con le precisazioni che: 1) la voce “totale attivo” risulta così formata:

VALORI DELL'ATTIVO

Descrizione	Valori accolti dal commissario €
Automezzi	13.858,00
Terreni	88.000,00
Fabbricati	3.421.583,00
Partecipazioni in imprese controllate	135.000,00
Merci	40.790,00
Crediti v/socio Grilletti	195.000,00
Banca di Credito Cooperativo di Cagliari c/c 13923	12.748,00
Banca di credito Cooperativo di Cagliari c/c 14852	29.937,33
Arrotondamenti	
Totale come esposto nella informativa ex art. 173 L.F.	3.936.916,33

2) mentre con la voce “rettifiche per ripristino attivo”, da leggere congiuntamente (cioè sommandola) al valore complessivo degli immobili, viene indicato il valore patrimoniale immobiliare complessivamente rappresentato, come liquidabile, dalla società.

In relazione al complessivo attivo concordatario occorre altresì precisare che il Dott. Grilletti nel corso dell'anno 2023 ha versato, in forza dell'obbligo concordatario dallo stesso assunto, la complessiva somma di € 166.941,66 derivante dai compensi percepiti quale amministratore unico della società St Remy S.r.l.

Tale somma è stata destinata al pagamento delle prime due rate derivanti dall'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione quater).

Chiarito quanto sopra in relazione all'attivo indicato dalla società, la composizione del passivo concordatario, all'esito delle rettifiche del Commissario, risulta pari complessivamente ad € 9.705.375 ed è riassumibile come segue:

Crediti di natura prededucibile	€ 588.509
Crediti assistiti da privilegi speciali immobiliari	€ 1.887.778
Crediti assistiti da privilegi generali mobiliari	€ 1.307.054
Crediti di natura chirografaria	€ 5.922.033
Totale	€ 9.705.375

Venendo infine alla proposta, il Commissario ha evidenziato che, assumendo nell'attivo concordatario il valore del patrimonio immobiliare nella misura indicata dalla società nel piano ed il valore della quota di partecipazione al capitale della St Remy S.r.l. come da stima del CTU, Dott. Luca Tronci, la proposta concordataria consentirebbe:

A. la soddisfazione integrale:

- dei crediti prededucibili;
- dei crediti assistiti da garanzia ipotecaria;
- del credito con privilegio speciale immobiliare;
- dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare.

B. la soddisfazione parziale:



□ dei crediti privi di diritti di prelazione nella misura del 22,70% con superamento della soglia di sbarramento posta dall'art. 160 L.F..

5. L'adunanza dei creditori e le manifestazioni di voto.

A seguito della relazione ex art. 172 l.f. del commissario, si è tenuta in data 22.10.2024 l'adunanza dei creditori, nella quale è stato rilevato che le manifestazioni di voto sino ad allora pervenute non avevano consentito di raggiungere la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F., maggioranza poi raggiunta per effetto delle manifestazioni di voto pervenute nei successivi 20 giorni. All'esito della votazione, hanno infatti espresso voto favorevole alla proposta concordataria i creditori rappresentanti il 75,75% dei crediti ammessi al voto (cfr. l'informativa del 23.12.2024).

Pertanto, il Tribunale ha fissato l'udienza per la omologa del concordato.

6. Il giudizio di omologazione.

Deve ritenersi che il concordato preventivo sia stato approvato dai creditori per effetto del raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 177 L.F..

Con decreto del 3.1.2025 il Tribunale ha fissato l'udienza prevista dall'art. 180 L.F..

Il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato alla ricorrente e notificato, a cura di questa, al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

Nel rispetto del termine di legge di cui al secondo comma dell'art. 180 L.F., il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere favorevole all'omologazione, e la società proponente si è costituita tempestivamente.

All'esito dell'udienza, sentiti la società e il commissario giudiziale, rilevata l'assenza di creditori dissenzienti, la domanda di omologa deve essere accolta.

Per quanto concerne le modalità relative all'attività di liquidazione, deve essere adottato il modello legale previsto dall'art. 182 L.F., procedendo alla nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori.

Per quanto attiene la nomina del liquidatore, il Tribunale ritiene di dover recepire l'indicazione proposta dalla società ricorrente, e quindi nominare liquidatore giudiziale il dott. Gianluigi Galletta in possesso dei requisiti dell'art. 28 L.F..

L'Ufficio del commissario giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 185 L.F., dovrà vigilare sull'adempimento del concordato e sull'andamento della liquidazione, e dovrà riferire al Giudice Delegato con relazioni semestrali in cui dovrà esporsi ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.



Il presente decreto dovrà essere comunicato alla società ricorrente ed al commissario giudiziale, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori tramite posta elettronica certificata e dovrà essere pubblicato e affisso con le modalità previste dall'art. 17 L.F.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

omologa il concordato preventivo proposto dalla **SU.GI.CA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Cagliari, via Manno n. 61 (c.f. 00142640929), in persona del liquidatore dottor Alberto Grilletti, alle condizioni previste nell'addendum del 20.1.2022 con le modifiche e le integrazioni formulate all'esito del procedimento ex art. 173 LF;

dispone che il commissario giudiziale sorvegli sull'adempimento del concordato, riferendo al giudice in merito ai fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, in merito alla inerzia dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 185 l.f. e in merito a quelli di non scarsa importanza di cui all'art. 186 l.f. ;

dispone che il commissario formuli una proposta per la nomina del comitato dei creditori entro 30 giorni;

nomina liquidatore il dott. Gianluigi Galletta;

stabilisce che il liquidatore si attenga alle seguenti disposizioni:

1. Rediga entro 90 giorni un programma di liquidazione dei beni destinati al soddisfacimento dei creditori, previo parere del commissario giudiziale e approvazione del comitato dei creditori;
2. Formi entro 90 giorni un elenco dei creditori con indicazione delle cause di prelazione;
3. Esegua l'attività di liquidazione conformemente alla disciplina di cui agli artt. 105-108 ter l.f. in assenza di modalità specifiche previste nella proposta e provveda ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 490 C.P.C. nel termine compreso tra 90 e 60 giorni precedenti la vendita;
4. Acquisisca l'autorizzazione del comitato dei creditori, previo parere del commissario, per gli atti di straordinaria amministrazione, per la proposizione di azioni giudiziarie e per la nomina di ausiliari per la cessione dei beni;
5. Provveda a redigere le relazioni semestrali sulla liquidazione da comunicare al comitato dei creditori, al commissario giudiziale ed al giudice;
6. Provveda al riparto in favore dei creditori delle somme ricavate dalla liquidazione e di quelle messe a disposizione dalla società, previo parere del comitato dei creditori e del commissario e lo comunichi al giudice;
7. Renda il conto della gestione conformemente all'art. 116 l.f.;

Si comunichi a cura della cancelleria, alla ricorrente, al commissario, al liquidatore ed al pubblico ministero nonché si provveda agli adempimenti prescritti dall'art. 17 l.f.;



Manda al commissario giudiziale di informare tutti i creditori del presente provvedimento.
Così deciso in Cagliari il 6.3.2025

Il Giudice relatore
Bruno Malagoli

Il Presidente
Gaetano Savona

